

UFFICIO LEGISLATIVO C.I.P.

REQUISITI A.S.D. ED S.S.D.

Con la Legge 21 maggio 2004, n. 128 è stato convertito il Decreto Legge 22 marzo 2004, n. 72 apportando, tra l'altro, importanti disposizioni riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

La legge succitata non soltanto definisce alcune norme fiscali contenute nell'art. 90 della Legge 289/02 (Legge Finanziaria 2003), rimaste in sospenso, ma contiene anche alcuni ulteriori interventi riguardanti il mondo dello sport dilettantistico.

In sintesi le principali modifiche ed integrazioni possono essere così riassunte:

- **possibilità agli organismi sportivi dilettantistici di costituirsi, oltre che in associazioni e società di capitali, anche nella forma di società cooperativa, secondo le norme del codice civile;**
- **modifica dei requisiti oggettivi previsti negli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche;**
- **abolizione del comma 20 della Legge 289/2002, che prevedeva l'istituzione del registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.**

Riguardo ai contenuti dello statuto emergono delle importanti novità sia rispetto al contenuto del comma 18 dell'art. 90 legge 289/2002 e sia sulle paventate possibili modifiche annunciate prima della conversione del decreto legge 72/2004.

Nel dettaglio le società, associazioni e cooperative debbono indicare nel proprio statuto, oltre la sede sociale, debbono prevedere quanto segue:

- a) **la denominazione;**
- b) **l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;**
- c) **l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;**
- d) **l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;**
- e) **le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;**
- f) **l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**
- g) **le modalità di scioglimento dell'associazione;**
- h) **l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.**